



**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

08867-20

Composta da:

|                      |                |                        |
|----------------------|----------------|------------------------|
| PATRIZIA PICCIALLI   | - Presidente - | Sent. n. sez. 234/2020 |
| DANIELA RITA TORNESI |                | CC - 19/02/2020        |
| GIUSEPPE PAVICH      | - Relatore -   | R.G.N. 26269/2019      |
| DANIELA DAWAN        |                |                        |
| FRANCESCA PICARDI    |                |                        |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis)

avverso l'ordinanza del 06/06/2019 del TRIB. LIBERTA' di GENOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH;

lette/sentite le conclusioni del PG SANTE SPINACI

Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio

dato atto che alcun difensore è comparso

## RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del Riesame di Genova, in data 6 giugno 2019, ha dichiarato inammissibile, perché relativo a provvedimento non giurisdizionale, il gravame proposto nell'interesse dell'ing. (omissis) ed avente ad oggetto il decreto di perquisizione e sequestro in data 16 maggio 2019, eseguito a suo carico il 23 maggio dello stesso anno in relazione al procedimento avente ad oggetto il crollo del (omissis), occorso il (omissis).

Il decreto predetto veniva emesso dalla Procura della Repubblica di Genova ed eseguito presso gli uffici dell'ing. (omissis). All'esito della disposta perquisizione, la P.G. incaricata procedeva al sequestro di documentazione cartacea e supporti informatici ritenuti pertinenti alle indagini nell'ambito del predetto procedimento; di ciò veniva dato atto in apposito verbale.

Di tanto si doleva il (omissis) proponendo riesame avverso la suddetta sequenza procedimentale.

Il Collegio adito, come dianzi indicato, ha dichiarato inammissibile il gravame, sul rilievo che esso non ha ad oggetto un provvedimento giurisdizionale.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame ricorre l'ing. (omissis), con atto affidato a due motivi di lagnanza.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge processuale in riferimento al fatto che il Collegio adito, con il provvedimento impugnato - adottato *de plano* e omettendo di fissare udienza in camera di consiglio -, ha erroneamente applicato il disposto dell'art. 127, comma 9, cod.proc.pen., a fronte del fatto che - secondo precedenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità, richiamate dal ricorrente - la declaratoria di inammissibilità da parte del Tribunale del Riesame dev'essere emessa non già *de plano*, ma nel contraddittorio delle parti, in ossequio a quanto disposto dall'art. 324 cod.proc.pen.; ma quand'anche si opinasse diversamente, seguendo altro indirizzo giurisprudenziale, dovrebbe constatarsi che quest'ultimo si riferisce a irregolarità attinenti al rapporto d'impugnazione, nella specie non configurabili: il Collegio adito ha piuttosto eseguito un'analisi nel merito del provvedimento impugnato, ritenuto carente nell'indicazione dell'oggetto del sequestro.

2.2. Con un secondo motivo il deducente lamenta violazione dell'art. 253 cod.proc.pen., con specifico riguardo all'assunto sostenuto nell'ordinanza impugnata, secondo cui il riesame sarebbe stato proposto avverso provvedimento non giurisdizionale: non può invero parlarsi, quanto all'esecuzione del provvedimento di sequestro, di autonoma deliberazione della

polizia giudiziaria, essendo sufficientemente chiara – sia pure enucleata per categorie – l'indicazione delle tipologie di beni che la P.G. avrebbe dovuto sottoporre a sequestro: indicazione alla quale la P.G. si é puntualmente attenuta, non essendo all'uopo necessaria alcuna convalida da parte dell'autorità giudiziaria.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso é infondato in ambo i motivi.

2. Quanto al primo motivo, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente e qui condiviso afferma che l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, prevista, in quanto tale, come sanzione specifica delle sole irregolarità attinenti al rapporto di impugnazione (ovvero delle irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare) va dichiarata *de plano*, senza necessità di fissare l'udienza camerale e di avvisare i difensori, trovando applicazione l'art. 127 dello stesso codice, il cui nono comma stabilisce che l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento é dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia diversamente stabilito (Sez. 3, n. 34823 del 30/01/2017, Filardo, Rv. 270955; Sez. 2, n. 18333 del 22/04/2016, Moccardi, Rv. 267083); ed é di tutta evidenza che ci si trova nella specie, in base a quanto affermato dal Tribunale del Riesame, al cospetto di un profilo di non impugnabilità oggettiva del provvedimento, in quanto non avente natura giurisdizionale.

Vi é, invero, un diverso orientamento nettamente minoritario, espresso da Sez. 3, n. 11690 del 20/03/2015, Antonov Roman, Rv 262982 (oggetto di segnalazione di contrasto rel. n. 51/15) secondo il quale la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio deve essere pronunciata non già *de plano*, ma nel contraddittorio delle parti ex artt. 324, comma sesto, e 127, comma primo, cod. proc. pen., ossia all'esito dell'udienza camerale partecipata, poiché l'art. 111 Cost. garantisce il contraddittorio nell'ambito di ogni procedimento penale principale o incidentale, sia di merito che di legittimità. In tal senso, secondo l'indirizzo qui riportato, la regola contenuta nell'art. 127, comma 9 cod. proc. pen., secondo la quale l'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento é dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, *salvo che sia altrimenti stabilito*, andrebbe letta nel senso che a stabilire diversamente sarebbe lo stesso



art. 111 comma secondo, Cost., che enuncia il principio del contraddittorio per ogni procedimento principale o incidentale.

Tuttavia, opina questo Collegio che quella recata dall'art. 111 Cost. sia per l'appunto una disposizione "di principio", non autonomamente precettiva, e che come tale necessiti di una norma di legge che la declini; per cui non si ritiene che sia possibile dare spazio, attraverso di essa, all'indicazione derogatoria contenuta nell'art. 127 cod.proc.pen..

Ragionando diversamente, ossia riconoscendo la natura immediatamente precettiva del principio del contraddittorio (come fa l'indirizzo minoritario in discorso), si aprirebbe la strada a un'*interpretatio abrogans* del ridetto art. 127, comma 9, cod.proc.pen.: ciò che nello specifico si risolverebbe sempre nella necessaria fissazione dell'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. e nell'esclusione di dichiarazioni di inammissibilità *de plano* pur a fronte di quanto stabilito, come regola generale, dal comma 9 del citato art. 127. Ma, come detto, poiché non pare condivisibile tale approccio ermeneutico, deve nella specie ritenersi operante la regola della declaratoria di inammissibilità *de plano* dianzi enunciata.

Si evidenzia incidentalmente che la sentenza Antonov Roman (espressiva, come detto, dell'indirizzo minoritario), tra gli argomenti a sostegno della necessaria fissazione dell'udienza ex art. 127 cod. proc. pen. per la dichiarazione di inammissibilità, rilevava anche la necessità di una possibile interlocuzione con la difesa anche nell'ottica del superamento dei profili di inammissibilità, situazione che non ricorre nei casi in cui l'inammissibilità consegue quale sanzione nel caso di irregolarità che riguardano l'impugnabilità oggettiva (come nel caso in scrutinio) e soggettiva del provvedimento, il titolare del diritto di gravame, l'atto di impugnazione nelle sue forme e termini, l'interesse ad impugnare: situazioni che non sarebbero in alcun modo sanabili con l'interlocuzione della difesa.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene il Collegio che non sussista un contrasto tale da richiedere l'intervento risolutore delle Sezioni Unite.

3. In ordine al secondo motivo, in via di fatto, posto che il gravame interposto dall'odierno ricorrente aveva ad oggetto la fase esecutiva del decreto emesso dal P.M. piuttosto che il decreto medesimo, deve tenersi presente che, secondo in base a quanto pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, non é soggetto ad impugnazione il decreto di perquisizione del P.M. che rimetta alla discrezionalità degli organi di polizia la individuazione di cose da sottoporre a sequestro, dovendo, in tale ultimo caso, intervenire il decreto di eventuale convalida del sequestro che é il solo provvedimento soggetto a riesame (Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta e altri, Rv. 258074; Sez. 6,

Sentenza n. 23101 del 21/04/2004, Fornari e altri, Rv. 229958; Sez. 3, Sentenza n. 1734 del 16/04/1997, Zagato, Rv. 208688)

Nel caso di specie il decreto di perquisizione e sequestro, emesso dal P.M. recava l'indicazione della delega dell'esecuzione medesima agli Ufficiali/Agenti della Polizia giudiziaria disponendo che, in occasione della perquisizione, venisse eseguita negli uffici del (omissis) la «*formazione di copia forense delle memorie degli elaboratori (pc, note book, smartphone ecc.) e dei supporti informatici nella sua disponibilità*», con successivo sequestro, «*in copia o in originale, ovunque essa si trovi, della documentazione rinvenuta e/o esibita relativa al (omissis) (omissis) ed ai rapporti con altri indagati, comprensiva di note appunti di qualunque tipo*».

In sostanza risulta evidente che l'individuazione di quanto doveva essere sottoposto a sequestro era generica e categoriale, dovendo necessariamente trovare successiva specificazione in fase esecutiva.

Quindi non risultava effettuata una specifica individuazione dell'oggetto del sequestro da parte del P.M. nel provvedimento che disponeva la perquisizione e il successivo sequestro: l'indicazione era, come si è detto, generica e categoriale e lasciava pertanto spazio agli ufficiali/agenti di P.G. delegati ai fini dell'individuazione dei documenti, files e supporti informatici da sequestrare, atteso che l'esecuzione delle operazioni veniva affidata in via di fatto – come si è detto – alla polizia giudiziaria, che vi ha poi proceduto in modo analitico, come si ricava dalla lettura del verbale.

Merita di essere richiamato un pertinente e condivisibile passaggio della citata sentenza Sez. 2, n. 51867 del 20/11/2013, Gaeta: «*Nel caso di ricerca di cose non determinate, secondo l'orientamento di questa Corte (Cass., Sez. 2<sup>^</sup>, n. 40657 del 09 ottobre 2012, dep. 17 ottobre 2012, Azzariti Fumaroli, rv. 253679) che il Collegio condivide, ai fini della legittimità del sequestro di cose ritenute corpo di reato o pertinenti al reato effettuato dalla polizia giudiziaria all'esito di perquisizione disposta dal pubblico ministero, non è richiesto che le cose anzidette siano preventivamente individuate, dovendosi al contrario ritenere sufficiente che alla loro individuazione possa pervenirsi mediante il riferimento sia alla natura del reato in relazione al quale la perquisizione è stata disposta, sia alle nozioni normative di "corpo di reato" e "cosa pertinente al reato" (cfr., Cass., Sez. 1<sup>^</sup>, sent. n. 1953 del 10 marzo 1997 dep. 30 aprile 1997, rv. 207430). 9. Quando invece la polizia giudiziaria abbia individuato e sequestrato cose non indicate nel decreto o il cui ordine di sequestro non sia desumibile dalle nozioni di corpo di reato o di cose pertinenti al reato, in relazione ai fatti per i quali si procede, l'autorità giudiziaria dovrà procedere alla convalida del sequestro, ovvero ordinare la restituzione delle cose non ritenute*



suscettibili di sequestro (v. Cass., Sez. 5<sup>^</sup>, sent. n. 5672 del 25 novembre 1999 dep. 13 gennaio 2000, rv. 215566, secondo cui, in tema di sequestro, qualora il pubblico ministero, delegando la polizia giudiziaria alla esecuzione di una perquisizione, abbia disposto il sequestro, oltre che degli oggetti e/o documenti esplicitamente indicati, anche di "quanto rinvenuto ed, in ogni caso, ritenuto utile a fini di indagine", egli é tenuto a provvedere alla convalida relativamente al sequestro avente ad oggetto cose non specificate nel provvedimento. Invero, poiché la indeterminatezza della indicazione rimette al giudizio della polizia giudiziaria operante - sempre che non si tratti di beni soggetti a confisca obbligatoria - l'individuazione del presupposto fondamentale del sequestro e poiché, dunque, il relativo accertamento non può che avere natura provvisoria, é necessario il tempestivo controllo da parte della autorità giudiziaria, che lo esercita ai sensi dell'art. 355 c.p.p.».

L'ascrizione dei beni a determinate categorie, quando genericamente indicate, implica ugualmente che l'individuazione dei beni da sequestrare avvenga discrezionalmente a cura della polizia giudiziaria, con conseguente necessità - anche in tal caso - di un successivo provvedimento di convalida. Peraltro va osservato che l'interessato, a tutela delle sue ragioni, avrebbe potuto richiedere la restituzione delle cose al P.M. ed esperire l'opposizione al G.i.p. in caso di diniego (sul punto cfr. Sez. 6, n. 39040 del 02/05/2013, Massa, Rv. 256327).

Rimane il fatto che nella specie il riesame - come correttamente rilevato dal Collegio adito - verteva su un provvedimento di sequestro non giurisdizionale, in quanto non ancora specificato nel suo contenuto e non convalidato dall'Autorità giudiziaria; ed era, per ciò stesso, inammissibile.

4. Pertanto il ricorso va rigettato; al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P. Q. M.**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 19 febbraio 2020.

Il Consigliere estensore  
(Giuseppe Pavich)



La Presidente  
(Patrizia Piccilli)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, **5 MAR 2020**

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

